



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
PROV. DI PALERMO**

**REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI
O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
ED ALLE GESTANTI NUBILI**

ART.1 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSISTENZA

Possono essere ammessi all'assistenza:

- a) i minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre;
- b) le gestanti nubili.

ART.2 - SUSSIDIO ORDINARIO

Il sussidio ordinario può essere concesso dal momento della nascita e fino al raggiungimento della maggiore età; nel caso di gestanti nubili per tutta la durata della gravidanza.

ART.3 - IMPORTO DEL SUSSIDIO ORDINARIO

L'importo del sussidio ordinario è fissato in euro 100,00 mensili ed è soggetto ad adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT.

Il sussidio viene erogato con cadenza semestrale a seguito di accertamento a cura dell'Assistente Sociale.

ART.4 - CASI NEI QUALI IL SUSSIDIO NON COMPETE

Il sussidio non compete:

- se la madre per qualsivoglia causa (affidamento privato, ricovero a carico di altri enti, allevamento in casa del padre naturale, ecc.) non tiene presso di sé il minore;
- se il padre naturale provvede al mantenimento del minore;
- se il minore percepisce sussidi quale sordomuto, cieco, disabile, o è destinatario di assistenza continuativa da parte di altri enti;
- se l'ISEE supera i limiti fissati al successivo art. 6.

Il sussidio non compete altresì alle madri o gestanti vedove se il decesso del coniuge non è avvenuto almeno 300 giorni prima della nascita del minore o della data presunta del parto.

ART.5 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA

Ragazze Madri

La domanda di assistenza deve essere presentata annualmente dalla madre entro il termine fissato da apposito bando e deve essere corredata da:

- Certificato di nascita del bambino (o autocertificazione);
- Certificato di residenza della madre (o autocertificazione);
- Certificato di stato di famiglia della madre (o autocertificazione);

-Certificato di stato libero o di vedovanza della madre (o autocertificazione);

-Certificato semestrale di allevamento rilasciato dal Pediatra o ,dopo il decimo anno di età,dal medico curante;

-Attestazione ISEE;

-Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la richiedente attesti che:

a)il padre naturale non provvede al mantenimento del bambino;

b)non percepisce sussidi quale sordomuto,cieco,disabile,nè assistenza continuativa erogata da altri Enti.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita del bambino; se presentata oltre detto termine,l'assistenza potrà avere corso solo a decorrere dalla data di protocollo dell'istanza.

Nubili Gestanti

La domanda può essere presentata in qualunque momento durante la gravidanza e deve essere corredata da:

-Certificato medico attestante la gravidanza

-Certificato di residenza della richiedente (o autocertificazione);

-Certificato di stato di famiglia della richiedente (o autocertificazione);

-Certificato di stato libero o di vedovanza della richiedente (o autocertificazione);

-Attestazione ISEE.

Il sussidio potrà essere concesso a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.6 - SITUAZIONE ECONOMICA

Per l'ammissione all'assistenza,l'ISEE, riferito all'intero nucleo familiare della richiedente ,deve essere pari o inferiore ad Euro 7.000,00.

Detto limite è soggetto ad adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT.

ART.7 - INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA

L'erogazione del sussidio,di norma,si interrompe se la madre contrae matrimonio.

ART.8 - SUSSIDIO STRAORDINARIO

Il sussidio può essere erogato,indipendentemente dall'ISEE, in casi di straordinaria gravità e/o urgenza,su apposita documentata istanza e previa valutazione dell'Assistente Sociale del Comune relativamente all'opportunità dell'intervento ed alla sua misura.

Alle ragazze madri riconosciute agalattiche o ipogalattiche potrà comunque essere erogato,anche in aggiunta a quello ordinario, un sussidio straordinario per l'acquisto del latte in polvere durante il primo anno di vita.